CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le misure e gli incentivi economici contenuti nel D.L. 22 marzo 2021 n. 41, c.d. "Decreto Sostegni" -

26 Marzo 2021

INDICE:

Premessa	1
1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici	1
2. Proroga dei termini per la dichiarazione precompilata IVA	3
3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi tributari	4
4. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19	4
5. Proroga del termine di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2019	5
6. Sostegno alle grandi imprese	6
7. Assemblee per l'approvazione dei bilanci 2020 a 180 giorni	6

Premessa

Nel quadro delle iniziative destinate a sostenere imprese, professionisti e cittadini danneggiati dalla diffusione del virus Covid-19, è stato emanato il **D.L. 22 marzo 2021 n. 41, c.d. "Decreto Sostegni"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 e in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, rubricato "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*".

Con riferimento alle disposizioni del Decreto Sostegni, in attesa della conversione in Legge del presente testo normativo, riportiamo in sintesi alcuni principali aggiornamenti in materia tributaria che interessano le imprese e i contribuenti persone fisiche.

Ricordiamo che il decreto legge è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

Segnaliamo, inoltre, la proroga ai 180 giorni delle disposizioni concernenti lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali per l'approvazione dei bilanci 2020 previste dal D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", a seguito dell'emanazione del **D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. "Milleproroghe", convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21**.

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

L'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 ha introdotto un nuovo **contributo a fondo perduto** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il nuovo "Decreto Sostegni" supera la precedente attribuzione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") sulla base del codice

attività Ateco degli operatori economici, così **da permettere a tutti i soggetti titolari di partita Iva di richiedere il contributo**, in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Nonostante quanto sopra, **restano in ogni caso esclusi** dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari:

- i contribuenti la cui attività risulta cessata alla data del 23/03/2021;
- i contribuenti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23/03/2021, salvo l'ipotesi degli eredi che hanno aperto la partita Iva successiva a tale data per proseguire l'attività del *de cuius*;
- gli enti pubblici disciplinati dall'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione disciplinati dall'articolo 162-bis del TUIR.

Il nuovo contributo a fondo perduto viene riconosciuto in base alla riduzione del fatturato medio mensile conseguito nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019

Potranno richiedere il contributo i soggetti titolari di reddito agrario e i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **a condizione che**:

- nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia nel **periodo d'imposta 2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) **non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro**;
- **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 risulti inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019**, prendendo a riferimento la data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Come espressamente chiarito dal Provvedimento attuativo n. 77923 del 23/03/2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per questa categoria di soggetti, **l'importo del fatturato medio mensile per l'anno 2019**, da confrontare con l'ammontare del fatturato medio mensile per l'anno 2020, **è dato dal rapporto tra**:

- il totale del fatturato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva, e
- il numero di mesi di attività a partire dal mese successivo a quello di apertura della partita iva.

In assenza del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti che hanno iniziato l'attività **a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta comunque, ma nella misura minima prevista**.

L'importo del contributo a fondo perduto è determinato in base all'applicazione di una percentuale alla differenza tra i fatturati medi mensili degli anni 2019 e 2020

Al fine di determinare l'ammontare del contributo, si applicherà **una percentuale alla differenza risultante tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**, con le seguenti modalità:

- **60%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 **non superiori a 100.000 euro;**
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.**

Operativamente, quindi, il nuovo contributo deve essere calcolato nel modo seguente:

1. individuazione del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'anno 2019 e all'anno 2020;
2. suddividere per 12 il fatturato degli anni 2019 e 2020 in modo da ottenere l'ammontare medio mensile del fatturato annuo;
3. calcolare la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 e quello del 2019;
4. applicare alla differenza così calcolata, le percentuali dal 60% al 20% in base all'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019.

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto **non può essere superiore a 150.000 euro** ed è, comunque, riconosciuto ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo **minimo pari a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo a fondo perduto **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e potrà essere richiesto mediante la presentazione in via telematica di un'istanza all'Agenzia dell'entrate **a partire dal 30/03/2021 e non oltre il 28/05/2021 con le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77923 del 23/03/2021** (anche mediante un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate).

Possibilità per il contribuente di ottenere il contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta

In alternativa, **il contribuente può scegliere di ottenere il contributo a fondo perduto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, per cui non trovano applicazione i limiti di legge previsti per le compensazioni.

Contestualmente all'introduzione del nuovo contributo è stata disposta l'abrogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del D.L. n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Le disposizioni sul riconoscimento del contributo a fondo perduto si applicano alle **condizioni** e ai **limiti** previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (c.d. ***Temporary Framework***").

Si segnala che la Commissione Europea, con avviso del 28/01/2021 ha stabilito di **estendere fino al 31/12/2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19/03/2020** per consentire agli Stati membri di assicurare a tutte le imprese liquidità sufficiente per la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19, nonché di aumentare l'intensità degli aiuti **elevando a 1.800.000 euro il plafond di aiuti e incentivi** di cui può beneficiare ciascuna impresa (il precedente limite era pari a 800.00 euro).

A tal riguardo, si chiarisce che, **al fine di verificare l'ammontare del plafond di aiuti a disposizioni delle imprese** trova specifica applicazione la definizione di "**impresa unica**" valevole ai fini della disciplina europea sugli aiuti di stato «*de minimis*», ai sensi della quale occorre prendere in considerazione l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.
Tale definizione non deve essere applicata per determinare la spettanza o meno del contributo a fondo perduto alle singole imprese, le quali, a tal fine, devono verificare, singolarmente, il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

2. Proroga dei termini per la dichiarazione precompilata IVA

Proroga dei termini per la predisposizione delle bozze dei registri, delle comunicazioni delle Lipe e della dichiarazione precompilata IVA

In considerazione delle difficoltà dovute alla situazione di emergenza sanitaria riscontrate dagli operatori economici e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, l'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 41/2020 ha disposto che **l'avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni effettuate a decorrere dall'1/07/2021**.

Inoltre, la norma stabilisce che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, oltre ai sopra citati documenti informatici, anche **la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1/01/2022 (quindi, il riferimento è alla dichiarazione precompilata Iva 2023)**.

3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e annullamento dei carichi tributari

L'articolo 4 del D.L. n. 41/2020 ha disposto un'ulteriore **proroga dei versamenti** dei carichi affidati all'Agente della Riscossione derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito emessi dall'INPS in scadenza nel periodo compreso **tra l'8/03/2020 e il 30/04/2021**, i quali potranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di scadenza **(ossia entro il 31 maggio 2021)**.

Proroga dei versamenti dei carichi affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 30/04/2021

In aggiunta a quanto sopra, è stato previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle scadenze delle rate relative alle definizioni agevolate "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio", da corrispondere nell'anno 2020 e nelle date del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, **non determina la perdita dei benefici** delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle stesse entro:

- il **31/07/2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- il **30/11/2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

La norma fa salva la tolleranza di cinque giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Di conseguenza, saranno considerati validi i pagamenti effettuati non oltre 5 giorni dalle nuove scadenze del 31/07/2021 e del 30/11/2021.

Non essendo prevista alcuna maggiorazione, si segnala che per il versamento sarà possibile utilizzare i bollettini inviati inizialmente dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

- La norma dispone, inoltre, che, **con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31/12/2021**, nonché affidati anche dopo il 31/12/2021, se relativi:
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 del TUIR);
- alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), **sono prorogati di 24 mesi** i termini di decadenza e prescrizione per la notificazione delle cartelle di pagamento relativi alle predette entrate. Inoltre **è stato prorogato di 12 mesi** il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo.

Annullati i debiti fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2010

Infine, il comma 4 della norma prevede che sono **automaticamente annullati**, con modalità da definirsi con apposito decreto del MEF, **i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010 di importo fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, se relativi a:

- **persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a **30.000 euro**;
- **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile **fino a 30.000 euro**.

4. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19

L'articolo 5 del D.L. n. 41/2021 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. "**avvisi bonari**").

L'agevolazione riguarda le comunicazioni:

- **relative alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per il periodo d'imposta 2017** elaborate entro la data del 31/12/2020 e non inviate per effetto del periodo di sospensione disposto dall'articolo 157 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio");
- **relative alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2018** elaborate entro la data del 31/12/2021.

La norma prevede che la definizione si perfeziona **mediante il versamento delle somme dovute a titolo di imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive**.

Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per gli anni 2017 e 2018 mediante versamento delle somme dovute senza applicazione delle sanzioni

L'agevolazione spetta ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 23/03/2021 che hanno subito una **riduzione del volume d'affari dell'anno 2020 superiore al 30% rispetto al volume d'affari dell'anno precedente**, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate per il periodo d'imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d'imposta 2020.

Si specifica che **non rientrano nella definizione agevolata in oggetto le comunicazioni emesse a seguito dei controlli formali** effettuati sulle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*ter* del D.P.R. n. 633/1972.

Sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate ad individuare i soggetti per i quali si è verificata la diminuzione del fatturato sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni e a trasmettere a detti contribuenti le comunicazioni con relativa proposta di definizione agevolata secondo le nuove modalità.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle relative scadenze da parte dei soggetti aderenti alla definizione agevolata di tali comunicazioni ai sensi della predetta normativa, **determinerà la decadenza dal beneficio e la conseguente applicazione delle disposizioni ordinarie** (con conseguente obbligo di versamento anche delle sanzioni).

Le modalità di attuazione della presente disposizione saranno individuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. Proroga del termine di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2019

L'articolo 5, comma 16, del D.L. n. 41/2021 ha disposto la **proroga di tre mesi del termine di completamento del processo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche e dei documenti informatici di cui all'articolo 3 del D.M. 17 giugno 2014, emessi e ricevuti nel corso dell'anno 2019**, generalmente fissato al terzo mese successivo al termine della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento (ovvero al 10 marzo 2021).

Proroga di tre mesi del termine per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno d'imposta 2019

Il nuovo termine di scadenza è, pertanto, fissato al **10/06/2021** per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tale proroga trova, comunque, applicazione anche nei confronti degli operatori economici con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i quali dovranno calcolare la nuova scadenza del termine in oggetto in base alla data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019.

Per quanto riguarda i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche fornito dall'Agenzia delle Entrate, si segnala che il sistema prende in carico i documenti esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto gli operatori economici che hanno aderito a tale servizio nel corso dell'anno 2019 dovranno procedere al caricamento manuale dei documenti trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione.

Per completezza, si segnala che la proroga al 10/06/2021 del termine di conservazione delle fatture elettroniche è basata sulla medesima ratio che ha determinato la proroga al 30/06/2021 del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, disposta dal Provvedimento n. 56618 del 28/02/2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

6. Sostegno alle grandi imprese

Istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro destinato al sostegno delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria

L'articolo 37 del D.L. n. 41/2021, **al fine di consentire il proseguimento delle attività da parte delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria** a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito **Fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 200 milioni di euro**, destinato alla concessione di aiuti alle grandi imprese sotto forma di finanziamenti da restituire nel **termine massimo di 5 anni**.

Destinatarie della misura sono le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro; sono espressamente escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

Si segnala che tali finanziamenti sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche (c.d. "*Temporary Framework*").

Il finanziamento previsto dalla norma è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Infine, si segnala che le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del D.L. n. 41/2021 saranno individuate con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la relativa applicazione è subordinata all'autorizzazione da parte delle Commissione Europea.

7. Assemblee per l'approvazione dei bilanci 2020 a 180 giorni

Assemblea per l'approvazione dei bilanci 2020 a 180 giorni e proroga delle norme in materia svolgimento delle assemblee delle società di capitali fino al 31/07/2021

L'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020 ("Decreto Milleproroghe") ha prorogato e, di conseguenza, modificato le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee delle società previsto dall'articolo 106, commi 1 e 7, del D.L. n. 18/2020 ("Cura Italia"), introdotte per far fronte alle difficoltà derivanti dalla diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 e inizialmente previste per gli esercizi sociali 2019, **con la previsione dell'estensione di tali disposizioni anche all'esercizio sociale 2020**.

Mediante tali modifiche, il nuovo articolo 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020 dispone che **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie.

Le società possono, pertanto, rinviare la convocazione delle assemblee fino a fine giugno 2020 (in prima o unica convocazione) e a fino a fine luglio (in seconda convocazione) senza obbligo di motivare la scelta intrapresa e, dunque, senza la necessità di far adottare una specifica delibera di rinvio agli amministratori entro fine marzo o comunque entro il termine di 120 giorni[1].

Inoltre, l'articolo 106, comma 7, come modificato dall'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020, **estende la possibilità di partecipare alle assemblee da remoto, attraverso "mezzi di telecomunicazione"**, anche in deroga allo Statuto sociale, e la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza, **anche alle assemblee delle società che siano tenute entro il 31/07/2021**.

Per le S.r.l. viene, altresì, consentito il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso, anche in deroga a quanto previsto nell'articolo 2479, comma 4, del codice civile e alle disposizioni statutarie, in base al comma 3 dell'articolo 106, che non è stato oggetto di modifica.

[1] in tal senso, si veda la nota di ASSONIME del 18 marzo 2020.